

**REGIONE SICILIANA**

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO

DELLA SICILIA

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

(Articolo 3, comma 3, l.r. 8 maggio 2018, n. 8)

DELIBERAZIONE N. 01/2024**SEDUTA DEL 24/07/2024**

“Adozione della proposta di programma triennale di interventi – annualità 2024-2026 e avvio della procedura di cui agli artt. 70 e 72 del D.Lgs. 152/06”

			Presenza
Renato Schifani	Presidente della Regione Siciliana	Delega On. Francesco Paolo Scarpinato prot. n. 14606 del 16.07.2024	P
Roberto Di Mauro	Assessore regionale per l'energia e dei servizi di pubblica utilità	Componente	P
Elena Pagana	Assessore regionale per il territorio e l'ambiente	Componente	P
Alessandro Aricò	Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità	Componente	P
Renato Schifani	Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea (AD INTERIM)	Componente	A
Francesco Paolo Scarpinato	Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana	Componente	P
Salvatore Cocina	Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile	Componente	A

Con nota prot. n. 14606 del 16.07.2024 l'On. Presidente della Regione ha delegato l'On. Assessore Regionale per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana, On. Francesco Paolo Scarpinato, a rappresentarlo.

Presiede la seduta, ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 della l.r. 8/2018, l'Assessore Regionale per l'energia e dei servizi di pubblica utilità, On Roberto di Mauro.

Partecipa alla seduta senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ing. Leonardo Santoro.

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTO il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, ed in particolare la Parte Terza “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 2 stabilisce che “*Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l’Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell’ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell’Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.*”;

VISTO l’art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera h, ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico della Sicilia coincidente con il territorio regionale;

VISTO l’articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 con cui è stata istituita l’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia;

VISTO il D.P.Reg. n.4 del 12 febbraio 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n.18 del 19 aprile 2019 (entrato in vigore il 4.05.2019) con il quale viene emanato il “il Regolamento attuativo dell’articolo 3, commi 6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia”;

VISTA la delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 1 del 02 aprile 2019 che ha adottato il “Regolamento di funzionamento della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia di cui all’allegato 2 dell’Atto d’indirizzo approvato con delibera di G.R. n. 271 del 25 luglio 2018;

VISTO il D.P.Reg. n.6 del 4 gennaio 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 29/12/2021, all’Ing. Leonardo Santoro, dirigente di terza fascia dell’amministrazione regionale, è stato conferito, l’incarico di Segretario generale dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;

VISTO il D.L. 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare l’art. 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;

VISTO l’art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006 ai sensi dei quali “*In attesa dell’approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni (...); I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;*

VISTO l’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’articolo 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di

bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

- al comma 6 definisce le competenze della Conferenza Istituzionale Permanente (di seguito anche CIP), prevedendo che la stessa adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell’Autorità di bacino e nello specifico *“a) adotta criteri e metodi per l’elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l’elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci”*;

- al comma 10 prevede che *“Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”*;

VISTO l’art. 65 del decreto legislativo n. 152/2006 recante *“Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale”* ai sensi del quale *“il Piano di bacino (...) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”* il quale si articola in più stralci, tra i quali in particolare, ai sensi dell’art. 63 comma 10 lettera a) del d.lgs. 152/2006, il Piano di gestione delle acque (PGA) e il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) che danno attuazione alle due direttive comunitarie 2000/60/CE (Direttiva quadro acque – DQA) e 2007/60/CE (Direttiva alluvioni), e ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto il Piano di assetto idrogeologico (PAI);

VISTO l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”* nonché l’art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il D.P. n. 9/ADB del 06/05/2021 con cui è stato approvato il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Sicilia;

VISTO il DPCM 1 dicembre 2022 con cui è stato approvato il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sicilia;

VISTO il DPCM 6 giugno 2023 con cui è stato approvato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque della Sicilia;

VISTA l’Ordinanza n. 637 del 27/12/07 (GURS n. 8 del 15/02/08) con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);

VISTI il D.P. n. 07/ADB del 04/09/2020 di approvazione del *Piano regionale di lotta alla siccità* e il D.P. n. 01/ADB del 25/07/2019 con il quale è stata adottata la *“Strategia regionale per la lotta alla desertificazione”*;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

CONSIDERATO CHE le singole attività di *“pianificazione, programmazione e gestione delle risorse acqua, suolo e sistema ambientale infrastrutturale e culturale connesso”*, contenute nei Piani stralcio di bacino costituiscono obiettivi strategici di tutte le Autorità di bacino che si declinano, a loro volta, in altrettante misure/azioni/attività e, costituiscono un’efficace risposta anche contro gli effetti dei cambiamenti climatici che incidono sempre di più e sempre più frequentemente sul quadro della pericolosità del territorio italiano;

CONSIDERATO CHE l’art. 69 del D.Lgs. 152/2006 al comma 1 prevede *“I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l’indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria”* e al comma 2 prescrive che *“I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente*

a: interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici; svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico; compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali”;

CONSIDERATO CHE l'art. 70 del D.Lgs. 152/06 prevede che entro il 31 dicembre i programmi di intervento adottati, relativi al triennio successivo, siano trasmessi al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “*affinché, entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro dell'economia e delle finanze l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria*”, mentre l'art. 72 del medesimo decreto legislativo assegna al Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo, sentita la Conferenza Stato-regioni, la predisposizione dello “*schema di programma nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi*”;

RILEVATO CHE nell'ambito della legge nazionale di bilancio 2022, nella Tabella n. 9 “Stato di Previsione del Ministero della Transizione Ecologica” è stabilito che “*Occorrerà, inoltre, attivare tutte le azioni utili per la tutela quali-quantitativa dei corpi idrici attraverso il coordinamento dei soggetti competenti ed il supporto al monitoraggio della risorsa idrica anche al fine di sviluppare, attraverso fasi di sperimentazione, nuove metodologie o di affinare quelle già esistenti nella predisposizione degli adempimenti delle direttive 2007/60 e 2000/60, con particolare riferimento all'adozione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni e alla preparazione e adozione del terzo Piano di gestione delle acque; emanare gli indirizzi generali e i criteri per la difesa della costa a livello nazionale per adeguare la pianificazione di bacino; coordinare le Autorità di distretto e supportarle per tutti gli aspetti relativi alla gestione del rischio alluvioni e delle acque al fine di rendere più incisiva la loro azione; promuovere la riforma delle Autorità di distretto in modo che ne sia ridisegnata la governance e la loro attività possa essere calibrata in base alle peculiari caratteristiche del dissesto idrogeologico della regione*”;

DATO ATTO CHE i programmi triennali di intervento hanno la finalità di individuare per il triennio indicato (2024-2026) le priorità funzionali al perseguimento degli obiettivi dei Piani stralcio di bacino ed alla loro attuazione, anche nella prospettiva di adattamento e contrasto al cambiamento climatico in atto, priorità e obiettivi associati a misure ed interventi non finanziati in altre programmazioni e complementari al quadro programmatico già esistente e finanziato;

VISTA la delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 2 del 3/10/2023 “Indirizzi per l'individuazione di priorità e obiettivi strategici dell'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia, annualità 2024 e triennio 2024-2026”;

VISTA la proposta di programma di interventi di cui agli artt. 69 e 70 del d.lgs. 152/2006 annualità 2024-2026 predisposta dall'Autorità di bacino distrettuale e trasmessa alla CIP con nota prot. n. 16020 del 21.06.2024, costituita da:

- Relazione di accompagnamento, contenente la descrizione dei criteri seguiti dall'Autorità nella predisposizione dei programmi e delle tipologie di interventi previsti, dalla quale si evince la coerenza con gli obiettivi e le finalità dei Piani stralcio di bacino distrettuale;
- Elenchi degli interventi ordinati per priorità e annualità, comprensivo degli interventi integrati (PGA e PGRA) e degli interventi e attività di cui al comma 2, art. 69 del d.lgs 152/2006.

CONSIDERATO CHE in data 27.03.2024 la Conferenza Operativa ha discusso della proposta di programma triennale degli interventi predisposto dall'Autorità di bacino ai sensi degli artt. 69 e 70 del d.lgs. 152/2006 esprimendo il proprio parere favorevole con Delibera n 180 del 09.04.2024;

RITENUTO OPPORTUNO alla luce di tutto quanto sopra, procedere, in questa fase, a prendere atto della proposta di programma di interventi di cui agli artt. 69 e 70 del D.Lgs. 152/2006 annualità 2024-2026 e ad avviare la procedura per la definizione del fabbisogno per la sua copertura finanziaria;

VISTO il verbale della seduta del 24.07.2024 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;



REGIONE SICILIANA
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. 01 DEL 2024

tutto ciò visto e considerato, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Delibera.

ARTICOLO 1

(Adozione della proposta di programma triennale di interventi annualità 2024-2026 e avvio della procedura di cui agli artt. 70 e 72 del D.Lgs. 152/06)

1. In attuazione di quanto previsto agli articoli 69, 70 e 72 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. si prende atto della proposta di programma di interventi – annualità 2024-2026 in coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto idrografico della Sicilia ai fini delle successive azioni di competenza;
2. Il Programma di interventi di cui al comma 1, allegato alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale, si compone di:
 - Relazione di accompagnamento, contenente la descrizione dei criteri seguiti dall'Autorità nella predisposizione dei programmi e delle tipologie di interventi previsti, dalla quale si evince la coerenza con gli obiettivi e le finalità dei Piani stralcio di bacino distrettuale;
 - Elenchi degli interventi ordinati per priorità e annualità, comprensivo degli interventi e attività di cui al comma 2, art. 69 del D.Lgs. 152/2006.
3. La proposta di programma di interventi sarà trasmessa dal Segretario Generale al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per i successivi adempimenti di competenza previsti dagli artt. 70 e 72 del D.Lgs. 152/06.

ARTICOLO 2

(Pubblicazione)

1. L'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia provvede alla pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S. e, sul sito internet della Regione Siciliana della presente deliberazione in uno ai documenti approvati.

IL SEGRETARIO GENERALE
SANTORO

L'ASSESSORE REGIONALE PER
L'ENERGIA E DEI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITÀ
DI MAURO